

	Allegato "A" all'atto N. 10751 del Repertorio - N. 8067 della Raccolta in	
	data 18 marzo 2026	
	Statuto della	
	"FONDAZIONE PAOLO GAMBASSINI - ETS"	
	ART. 1 - Costituzione, Sede, Durata	
	È costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE PAOLO GAMBASSINI - ETS" ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, del D.Lgs	
	n.117/2017 e di ogni altra disposizione vigente in materia e del presente Statuto.	
	Nel periodo anteriore all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "ETS" non è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.	
	Successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la	
	Fondazione utilizzerà nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “Ente del terzo Settore” o	
	l’acronimo “ETS”.	
	1.2. La Fondazione ha sede in Firenze, Via del Campofiore n.48.	
	1.3 La Fondazione ha durata illimitata.	
	ART. 2 - Finalità e Attività	
	La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l’esercizio, in via esclusiva o	
	principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del	
	D. Lgs. 117/2017:	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo	
	2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa (lettera d dell'articolo 5);	
	1	

	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai	
	sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni	
	(lettera f dell'articolo 5);	
	- formazione universitaria e post-universitaria (lettera g dell'articolo 5)	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h dell'articolo 5)	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse	
	sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura	
	e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al pre-	
	sente articolo (lettera i dell'articolo 5)	
	Nell’ambito di dette attività la Fondazione si prefigge altresì di ricordare Paolo	
	Gambassini, geologo e professore di Preistoria all’Università degli Studi di Siena	
	dall'anno 1970 all'anno 2010, che nella sua lunga attività di studioso ha diretto	
	progetti su alcuni dei più importanti siti paleolitici della Penisola italiana ed ha	
	contribuito a diffondere un approccio multidisciplinare allo studio della preisto-	
	ria, in un confronto costante con gli ambienti internazionali della ricerca.	
	Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri	
	organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici	
	e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L’ente non potrà in o-	
	gni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti	
	pubblici e/o degli altri enti di cui all’art. 4 c. 2 D.lgs. n. 117/2017.	
	ART. 3 – Attività diverse	
	La Fondazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diver-	
	se da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che	
	siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano	
	svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017	
	2	

	e dalla normativa vigente.	
	La Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organiz-	
	zata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la ces-	
	sione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie	
	e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, traspa-	
	renza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità	
	alle linee guida adottate con Decreto Ministeriale di cui al D.lgs 117/2017.	
	ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili	
	La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'ar-	
	ticolo 8 del D. Lgs.117/2017.	
	Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comun-	
	que denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del-	
	l'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione	
	nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente,	
	a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli or-	
	gani sociali.	
	Articolo 5 - Patrimonio	
	Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione.	
	Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato e/o alimentato da:	
	conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il	
	perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove speci-	
	ficamente destinati all'incremento del patrimonio;	
	beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fon-	
	dazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente	
	3	

	Statuto, ove specificatamente destinati all’incremento del patrimonio;	
	lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incre-	
	mento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;	
	parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione,	
	può essere destinata a incrementare il patrimonio;	
	contributi patrimoniali dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da	
	altri enti pubblici;	
	avanzi di amministrazione.	
	La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse	
	economiche:	
	i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;	
	le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 D.Lgs. 117/2017);	
	gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, desti-	
	nati all’attuazione degli scopi statutari;	
	le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente	
	destinate al fondo di dotazione;	
	i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;	
	entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.	
	Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell’art. 22 del Dlgs	
	n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo di	
	amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l’organo di controllo, ove nominato,	
	devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure	
	la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell’ente.	
	Articolo 6 - Organi sociali	
	Sono organi della Fondazione:	

	il Consiglio di Amministrazione;	
	il Presidente;	
	l'Organo di controllo.	
	Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere ri-	
	confermate, salvo rinuncia; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del man-	
	dato decadono allo scadere del medesimo.	
	Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione e di Presidente sono	
	gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.	
	Per la prima volta la nomina delle cariche sociali è effettuata in sede di atto di	
	costituzione della Fondazione.	
	Articolo 7 - Consiglio di amministrazione: composizione, durata e funzioni	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso	
	tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 5 (cinque) membri, compreso il Presi-	
	dente, nominati dal Fondatore.	
	Si applica l'articolo 2382 codice civile.	
	Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, com-	
	ma 6 e comma 7 del D.Lgs. n. 117/2017.	
	I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica tre anni a decor-	
	rere dalla data di insediamento sino all'approvazione del bilancio consuntivo re-	
	lativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconferma-	
	ti, salvo rinuncia.	
	Il Consiglio di Amministrazione è l'organo a cui compete l'amministrazione or-	
	dinaria e straordinaria della Fondazione ed ha competenza generale nel porre in	
	essere tutti gli atti riguardanti l'ente.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:	
	5	

	elegge, al suo interno, il presidente e può eleggere il vicepresidente;	
	predisporre il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura	
	gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa;	
	approva il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta;	
	stabilisce le linee generali, annuali e pluriennali, di indirizzo dell'attività della	
	Fondazione, nel rispetto degli scopi e nell'ambito dei settori di attività di cui al-	
	l'articolo 2 del presente Statuto;	
	realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e au-	
	torizzandone la spesa;	
	cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;	
	decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il perso-	
	nale;	
	è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo	
	settore e previsti dalla normativa vigente;	
	approva l'assunzione dei dipendenti ed assume ogni altra decisione relativa al lo-	
	ro stato ed inquadramento giuridico ed economico, nonché delibera il loro licen-	
	ziamento;	
	approva il conferimento di incarichi professionali;	
	delibera il trasferimento della sede della Fondazione e l'istituzione di sedi secon-	
	darie;	
	determina il compenso spettante ai componenti dell'organo di controllo;	
	determina preventivamente i limiti, le condizioni e le modalità per il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate dai volontari per l'attività	
	prestata;	
	delibera le modifiche statutarie, l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patri-	
	6	

	monio, con la maggioranza di tre quarti dei componenti del Consiglio di ammini-	
	strazione.	
	Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la	
	maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto	
	sopra previsto.	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, al-	
	meno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando	
	ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riu-	
	nione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.	
	La convocazione deve essere inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un	
	preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il	
	preavviso può essere di 3 (tre) giorni.	
	Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono avvenire anche mediante	
	audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: il presidente abbia la pos-	
	sibilità di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riu-	
	nione, constatare e proclamare i risultati della votazione; il soggetto verbalizzante	
	abbia la possibilità di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizza-	
	zione; tutti gli intervenuti abbiano la possibilità di partecipare alla discussione e	
	alla votazione, intervenendo in tempo reale nella discussione degli argomenti trat-	
	tati, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; la riunione si conside-	
	ra svolta nel luogo in cui sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.	
	Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina devono	
	chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando	
	per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio	
	e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente,	
	7	

precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 8 - Il Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di amministrazione ed è eletto tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, analogamente a quanto previsto per il Consiglio di amministrazione, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare spetta al Presidente:

a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di amministrazione;

a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di amministrazione, almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità;

b) curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione;

c) promuovere ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;

d) curare l'osservanza dello Statuto ed esercitare la vigilanza sull'andamento morale ed economico della Fondazione:

e) sottoscrivere la corrispondenza e tutti gli atti necessari per l'esecuzione di tutte le decisioni e gli affari deliberati;

f) rappresentare l'ente in giudizio e nell'ambito di procedimenti amministrativi e

	di mediazione, innanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale, amministrativa e or-	
	ganismo di mediazione, ovvero adire collegi arbitrali e mediatori, previa delibera-	
	zione favorevole del Consiglio di amministrazione, nominando avvocati ed arbi-	
	tri.	
	In caso di necessità, il Presidente può assumere provvedimenti di urgenza, sotto-	
	ponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e	
	comunque entro 30 (trenta) giorni.	
	Il Vicepresidente, ove nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in	
	caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.	
	Articolo 9 - Organo di controllo	
	L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo, che può	
	essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due sup-	
	plenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codi-	
	ce Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le cate-	
	gorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel	
	caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti	
	da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo	
	anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nomi-	
	nati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.	
	L'organo di controllo:	
	vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corret-	
	ta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs.	
	231/2001, qualora applicabili;	
	vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	e sul suo concreto funzionamento;	
	9	

	al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare,	
	su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;	
	esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristi-	
	che e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs.	
	117/2017;	
	attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D.	
	Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo ar-	
	ticolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di	
	controllo.	
	L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e	
	di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento	
	delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Articolo 10 - Revisione legale	
	Nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di am-	
	ministrazione lo ritenga opportuno, viene attribuito l’incarico di revisione legale,	
	in alternativa ad un revisore legale o ad una società di revisione legale, iscritti	
	nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all’Organo di Con-	
	trollo di cui al precedente articolo.	
	Articolo 11 – Bilancio d’esercizio	
	L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) di-	
	cembre di ogni anno.	
	I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.	
	Lgs. 117/2017.	
	Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di amministrazione entro quat-	
	tro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l’appro-	
	10	

	vazione, il Consiglio di amministrazione procede agli adempimenti di deposito	
	previsti dal D. Lgs. 117/2017.	
	Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale	
	delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione	
	di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota inte-	
	grativa al bilancio.	
	Articolo 12 - Bilancio sociale	
	Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017, la	
	fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti neces-	
	sari.	
	Articolo 13 - Volontari	
	La Fondazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività	
	ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro at-	
	tività in modo non occasionale.	
	I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono attività in favore della	
	comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le pro-	
	prie capacità; la loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e	
	gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solida-	
	rietà.	
	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo neppure dai bene-	
	ficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massi-	
	mi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazio-	
	ne. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario, le spese sostenu-	
	te dai volontari, in ogni caso, potranno essere rimborsate nei limiti e nelle forme	
	11	

	indicate all'art. 17 D.lgs 117/2017.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro	
	subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fon-	
	dazione.	
	La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie con-	
	nessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per responsabilità civi-	
	le verso terzi.	
	Articolo 14 – Libri sociali obbligatori	
	La Fondazione deve tenere i seguenti libri, nel rispetto :	
	il libro delle riunioni e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;	
	il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;	
	il Registro dei volontari.	
	Articolo 15 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento	
	In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo	
	è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del	
	Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge ad altri enti del	
	Terzo Settore, secondo le indicazioni del Consiglio di amministrazione.	
	Articolo 16 - Disposizioni finali	
	Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del	
	Codice Civile, del D. Lgs 117 /2017 e le altre vigenti disposizioni legislative in	
	materia.	
	FIRMATO RONCHITELLI ANNAMARIA	
	FIRMATO BOSCHIN FRANCESCO	
	FIRMATO MORONI ADRIANA	
	FIRMATO RICCI STEFANO	
	12	

[illegible]